

VERBALE DI INCONTRO

Si è svolto in data 17 settembre 2012 un incontro tra le Segreterie Nazionali e l'ANSF, concernente lo stato di attuazione dei processi di organizzazione dell'Agenzia.

1. Inquadramento del personale di provenienza FS

È presente, per l'esame di questo punto, anche il Gruppo FS nella persona del Dott. Stefano Savino, Responsabile di Relazioni industriali e gestione del personale di FS S.p.A. e del Dott. Riccardo Pozzi, Responsabile del personale di RFI S.p.A. . Le parti concordano che, al fine dell'attuazione di quanto disposto all'art. 17 del DPR n. 224/2011, sarà sottoscritto un atto tra il Lavoratore, Gruppo FS ed ANSF, il cui schema è allegato al presente verbale.

La data per la sottoscrizione del contratto di assunzione presso l'ANSF è prevista i giorni 27 e 28 del corrente mese. Di ciò l'ANSF darà formale comunicazione al personale interessato, nonché al Gruppo FS, con l'invio di una lettera di convocazione.

Al personale sarà altresì inviato, in allegato alla citata lettera di convocazione, un modulo da compilare e consegnare alla data dell'inquadramento con i dati necessari a consentire l'immediato avvio della gestione ed elaborazione dei cedolini e dei relativi adempimenti, nonché un modello con cui il personale di provenienza del Gruppo FS dovrà dichiarare la volontà di ricevere la liquidazione del TFR maturato presso la società di provenienza, ovvero di volerlo trasferire all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie.

Le parti sottoscrivono quanto sopra riportato

Gruppo FS
ANSF
OO.SS.

Alber...
FIRGSI Del...
VILTRASPORTI...
UILPA Pont...
USB P.I. ...
FPCGIL De Ruggeris Francesco
FUTCGIL ...
Dz. S.A. Ferrovie ...
FASI CONFSAK ...

La riunione prosegue alle ore 17:30 con i seguenti punti.

2. Utilizzo fondi trattamento accessorio

Le parti (ANSF e OO.SS.) sono a conoscenza che le preintese sottoscritte il 16 aprile del corrente anno sono state considerate dal MEF non attuabili, anche in base al principio di unicità della sessione negoziale richiamato dall'art. 5 del CCNL ENAC 1998/2001. Atteso tale principio, le parti concordano che sarà possibile (e necessario) avviare tale negoziazione subito dopo la conclusione del processo di reclutamento quando, noto il personale che definitivamente transiterà nei ruoli dell'Agenzia, sarà possibile valutare l'entità complessiva del fondo. Nel contesto in cui attualmente l'ANSF si trova ad operare, occorre quindi reclutare prima il personale fornendo, allo stesso ogni possibile elemento di certezza in merito alle iniziali condizioni economiche da riportare nel contratto di assunzione a tempo indeterminato presso l'ANSF. Resta fermo che a seguito della contrattazione integrativa saranno attribuite al personale le risorse disponibili nei fondi. A tale proposito, quindi, essendo ormai noti e certificati dal MEF i valori medi pro-capite dei fondi per la contrattazione integrativa inerenti il trattamento accessorio, le Parti si impegnano ad inserire, nelle prossime intese relative al fondo 2012 da riproporre all'approvazione degli organi di controllo, le seguenti indennità già riportate nelle preintese dell'aprile scorso (pari a quelle riportate nel contratto dell'ENAC) e sulla cui entità gli stessi organi di controllo non hanno formulato alcun rilievo:

AREA TECNICA ED AMMINISTRATIVA													
	OPERATORE				COLLABORATORE				FUNZIONARIO				
	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5
INDENNITA' PROFESSIONALE	3.341,76	3.458,04	3.551,04	3.643,92	3.826,08	3.957,60	4.084,08	4.214,16	4.405,92	4.642,08	4.878,24	5.095,20	5.330,64

AREA PROFESSIONISTI - PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE					
	PI 1	PI 2	PI 3	PI 4	PI 4 Super
INDENNITA' PROFESSIONALE	7.074,36	9.274,20	12.117,60	15.091,68	15.091,68

DIRIGENTI			
FASCE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	IMPORTO TOTALE ANNUO
FASCIA A	14.219,86	32.019,00	46.238,86
FASCIA B	14.219,86	27.371,00	41.590,86
FASCIA C	14.219,86	23.239,00	37.458,86
FASCIA D	14.219,86	19.625,00	33.844,86

3. Delibera di equiparazione

L'ANSF fa presente che la Delibera n. 1/2012 è stata approvata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 135 del 25 settembre 2009, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, con Decreto n. 28 del 23/04/2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica, dopo un lunghissimo iter durante il quale le proposte nel tempo prospettate da parte delle stesse Amministrazioni risultavano tutte meno favorevoli rispetto a quella attualmente approvata. L'ANSF ritiene pertanto che la riformulazione di tale delibera avrebbe certamente esiti nel complesso sfavorevoli e richiederebbe, inoltre,

UR
tempo per l'iter approvativo previsto dal citato D.L. 135/09 non compatibili con la procedura di reclutamento in atto. 

Le OOSS osservano che a loro avviso le tabelle di equiparazione avrebbero dovuto essere riviste anche alla luce dei nuovi contratti collettivi del gruppo FS entrati in vigore successivamente alla emanazione delle suddette tabelle.

Le OOSS evidenziano, inoltre, che nell'allegato 8 della Delibera n. 1/2012 la categoria dei funzionari è articolata in A) e B), diversamente da quanto avviene in ENAC.

L'ANSF precisa che tale suddivisione era stata prevista al fine di includere, nella declaratoria dei funzionari dell'Agenzia, le competenze e le attività di certificazione, vigilanza e controllo previste nel CCNL ENAC per l'area operativa, non presente nell'ANSF ma comunque ricompresa, secondo il citato CCNL ENAC, nella categoria dei funzionari. Allo stato attuale, la lettura della declaratoria ex allegato 8 appare effettivamente troppo limitativa in merito ad alcuni compiti che, si ritiene, possano in parte essere svolti anche da personale della categoria collaboratori. L'Agenzia si impegna ad approfondire tale questione ed a sottoporre una possibile soluzione nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale in cui sarà affrontata, compiutamente, la questione delle declaratorie dell'ANSF. 








4. Assegno ad personam

L'ANSF ribadisce la validità della Delibera n. 2/2012 che sarà applicata tenuto conto del nuovo Contratto Aziendale di Gruppo FS e del CCNL della Mobilità area contrattuale delle Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012. La valorizzazione dell'Assegno terrà conto degli incrementi contrattuali applicati alla data dell'inquadramento nel ruolo dell'ANSF e sarà indicata nel contratto individuale. L'EDR 08 e il rateo di tredicesima dell'EDR 95 saranno interamente inseriti nel calcolo dell'assegno. Degli EDR 95 e 98 si terrà conto considerando la relativa quota di contribuzione previdenziale in maniera equivalente a quella allo stato applicata in virtù del contratto FS. La valorizzazione dell'assegno sarà inviata a ciascuna unità di personale unitamente alla lettera di convocazione per la stipula del contratto di assunzione.

5. Orario di lavoro

L'Agenzia completa la presentazione relativa all'orario di lavoro da adottare alla data di primo inquadramento del proprio personale, schema tra l'altro già illustrato nel corso dei precedenti incontri.

Le OOSS prendono atto dell'articolazione dell'orario presentata, riportata in allegato al presente verbale, e chiedono un incontro specifico di confronto sul tema.

6. Graduazione e valorizzazione delle funzioni dirigenziali

L'ANSF fa presente che in fase di prima applicazione ed al fine di procedere alla iniziale contrattualizzazione dei dirigenti dell'Agenzia di provenienza FS, l'ANSF emanerà a breve l'atto illustrato nel corso della riunione del 2 agosto scorso e riportato in allegato.

L'atto, nelle more della definizione della relativa contrattazione collettiva, riporta la valorizzazione della retribuzione di posizione per ciascuna fascia che, in considerazione 

Handwritten signature

Allegato 1
PUNTO 6 DEL VERBALE

Handwritten signature

ATTO DI ORGANIZZAZIONE (o Ordine di servizio) n. _____ del _____

Il Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

vista la Direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/49/CE ("Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza - Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie);

visto il D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 162 ("Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie");

visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ("Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59");

visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche");

considerato che l'art. 24 ("Trattamento economico"), comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, prevede che "La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita ... (omissis) ... con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ("Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni");

considerato l'obbligo del personale posto alle dipendenze funzionali dell'Agenzia di uniformarsi ai principi di cui al citato D.Lgs. n. 165/2001, nonché ai contenuti del Codice di comportamento adottato dall'Agenzia stessa;

visto il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 (recante "Regolamento concernente l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162");

visto il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35 ("Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162");

- visto il D.P.R. 3 marzo 2009, n. 36 ("Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162");

- visto il D.P.R. 15 novembre 2011, n. 224 ("Regolamento recante disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettere b) e c), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162");

Handwritten signature

CR

HS

considerato che l'art. 2, comma 2, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135 ("Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"), convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, prevede che "Nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e nel limite del numero di unità di personale compatibile con l'applicazione del trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo nell'ambito delle suddette risorse, fino alla definizione del comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera a), dello stesso decreto, al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Con delibera dell'Agenzia sono definiti, avuto riguardo al contenuto delle corrispondenti professionalità, i criteri di equiparazione fra le qualifiche e le posizioni economiche del personale provvisoriamente assegnato all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e quelle previste per il personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nonché l'equiparazione tra i profili delle due Agenzie. La delibera è approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Man

vista la Delibera n. 1/2012 del 23 gennaio 2012 che definisce i sopra citati criteri di equiparazione, approvata con decreto n. 28 del 23/04/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica;

SP

vista la delibera n. 2/2012 del 30 gennaio 2012, concernente le modalità di determinazione dell'assegno ad personam di cui all'art. 4, comma 11, del D.Lgs. n. 162/2007

Man

considerato che ai sensi dell'art. 8 ("Personale"), comma 5, del D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66 ("Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994"), "Al personale dell'Agenzia è attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile";

SP

considerata la contrattazione collettiva applicabile al personale con qualifica dirigenziale dell'ENAC - Ente nazionale per l'aviazione civile, in considerazione di quanto disposto dal richiamato art. 2, comma 2, del D.L. n. 135/2009;

considerato che ai sensi dell'articolo 7 ("Personale"), comma 1, dello Statuto di cui al D.P.R. n. 34/2009, "È istituito il ruolo del personale dell'Agenzia";

considerato che ai sensi dell'articolo 7 ("Personale"), comma 2, dello Statuto di cui al D.P.R. n. 34/2009, "La dotazione organica del personale dell'Agenzia è individuata nella tabella «A» allegata al presente statuto di cui costituisce parte integrante, quantificata nel limite massimo di cui all'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto legislativo. In occasione della ripartizione dell'organico, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo, possono essere apportate le necessarie modifiche alla tabella «A», nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo e fermo restando il limite massimo di trecento unità";

SP

SP

considerato che ai sensi dell'articolo 7 ("Personale"), comma 4, dello Statuto di cui al D.P.R. n. 34/2009, "Al personale appartenente all'area dirigenziale di seconda fascia spetta l'attuazione e la gestione di progetti con l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi conseguenti, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche mediante autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, di organizzazione delle risorse umane disponibili, strumentali e di controllo. Il direttore individua sei dirigenti cui è affidata la direzione dei settori di attività dell'Agenzia ed il coordinamento dei relativi uffici, come determinati nel regolamento di organizzazione dell'Agenzia stessa";

SP

SP

Man

UR 

considerato che ai sensi dell'articolo 2 ("Dirigenza"), comma 1, del D.P.R. n. 35/2009, "Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo II, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e che i relativi poteri dei dirigenti sono disciplinati nel successivo comma 2 del medesimo articolo;

considerato che l'art. 1 del D.P.R. n. 35/2009 individua i sei Settori dell'Agenzia e, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella «A» dello Statuto prima citato, stabilisce che il numero degli Uffici in cui si articolano i Settori di cui sopra è determinato in 27.

considerato altresì che gli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 35/2009, individuano gli ambiti di attività ed il numero di uffici, rispettivamente, del Settore amministrazione, affari legali e finanza (5 uffici), del Settore monitoraggio, banche dati e rapporti istituzionali (4 uffici), del Settore norme di esercizio (3 uffici), del Settore standard tecnici (6 uffici), del Settore autorizzazioni e certificazioni (5 uffici) e del Settore ispezione e controlli (4 uffici);

considerato che il D.P.R. n. 36/2009, all'art. 56, istituisce, alle dirette dipendenze del Direttore dell'Agenzia, l'Ufficio cui compete la valutazione del personale e l'espletamento dei controlli interni;

visi i poteri del Direttore dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 4 ("Direttore"), del D.P.R. n. 34/2009;

vista la Delibera del Direttore dell'Agenzia n. 3 del 19 marzo 2012, avente ad oggetto "Definizione dei compiti degli Uffici dell'ANSF";

considerato che è in avanzata fase di attuazione la procedura di reclutamento di cui agli articoli 17 e 18 del D.P.R. n. 224/2011 che si concluderà con l'inquadramento, nel ruolo dell'Agenzia, di personale anche di area dirigenziale;

ravvisata l'esigenza di procedere, anche ai fini della valorizzazione della retribuzione di posizione da corrispondere a ciascun dirigente, alla graduazione dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale dell'Agenzia sulla base delle funzioni e delle relative responsabilità, in considerazione dell'articolazione della struttura organizzativa dell'Agenzia in Settori ed Uffici individuata dal D.P.R. n. 35/2009 e dei compiti di cui alla citata Delibera n. 3/2012;

considerato che, sulla base del contratto collettivo nazionale applicabile, al personale dell'area dirigenziale dell'Ente di riferimento (ENAC) sono riconosciute le retribuzioni di posizione di seguito indicate:

GRADUAZIONE DEI POSTI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE TOTALE ANNUA
FASCIA A	14.219,86	32.019,00	46.238,86
FASCIA B	14.219,86	27.371,00	41.590,86
FASCIA C	14.219,86	23.239,00	37.458,86
FASCIA D	14.219,86	19.625,00	33.844,86

- **considerato** che, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 135/2009 ed all'art. 8, comma 5, del D.Lgs n. 66/1999, al personale dell'Agenzia si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'ENAC;
- **considerato** il valore del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di

risultato dei dirigenti dell'Agenzia come determinato con note del Dipartimento di Funzione Pubblica prot. DFP 0021122 P-4.17.1.12.5 del 25/05/2012 e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 45228 del 22/05/2012, pari ad euro 55.665,76 medio procapite;

visto il parere favorevole espresso dal Comitato Direttivo dell'Agenzia nel corso della riunione del [redacted];

DISPONE

Articolo 1

Graduazione delle posizioni dirigenziali

1. Le posizioni dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia sono graduate, secondo i criteri e le modalità indicate agli articoli successivi, su quattro Fasce contraddistinte con le lettere A (la più alta), B, C e D.

Articolo 2

Criteri generali per la graduazione delle posizioni dirigenziali

1. Appartengono alla Fascia A le posizioni dirigenziali relative alla direzione dei Settori in cui è articolata l'Agenzia, ai sensi di quanto previsto all'art. 7, comma 4, ultimo periodo, del D.P.R. n. 34/2009, e dal D.P.R. n. 35/2009.

2. I criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali relative alla direzione degli Uffici, finalizzati alla determinazione della relativa Fascia di appartenenza, sono di seguito indicati:

a) Ampiezza della struttura, da intendersi quale dimensione delle risorse finanziarie ed umane assegnate alla struttura:

a1) Risorse finanziarie: presenza di capitoli di bilancio la cui gestione è assegnata direttamente alla struttura.

Punteggio:

- nessun capitolo assegnato, punti 0,00
- in presenza di capitolo/i assegnati, punti 0,50;

a2) Risorse umane: numero di dipendenti assegnati ad una determinata data, considerato in relazione al numero dei compiti istituzionali da perseguire. Nella valutazione di congruità deve essere prestata particolare attenzione alla presenza di personale che rientri in una o più delle seguenti categorie: part-time superiore al 50%, legge 104.

Punteggio:

- congruo, punti 0,55
- non congruo, punti 1,00

Tale punteggio sarà soggetto ad una maggiorazione in base alla consistenza numerica del personale assegnato alla struttura, come di seguito determinata:

- fino a 5 dipendenti, punti 0,00;
- fino a 10 dipendenti, punti 0,10;
- oltre 10 dipendenti, punti 0,20

b) Collocazione della posizione nell'ambito dell'organizzazione

WR

He

b1) grado di autonomia rispetto all'organo sovraordinato. La valutazione deve essere effettuata con riferimento all'importanza delle fasi del processo di competenza della struttura esaminata, con particolare attenzione all'emanazione finale da parte del dirigente preposto alla struttura.

Punteggio:

- grado di autonomia alto, punti 1,00;
- grado di autonomia medio, punti 0,50;
- grado di autonomia basso, punti 0,15;

b2) potere di intervento nei confronti di amministrazioni, enti o uffici esterni all'Agenzia anche con poteri ispettivi extragerarchici: rientra nel più vasto concetto di vigilanza che si sostanzia nell'esercizio di una potestà di intervento su soggetti esterni all'Amministrazione e si concretizza nell'esercizio di poteri di coordinamento, ispettivi, di controllo e di impulso. Tale potestà di intervento può rientrare o meno nelle attribuzioni di ogni struttura.

Punteggio:

- se presente, 0,50 punti;
- se assente, 0,00 punti;

plem

Σ

ff

c) Responsabilità derivanti dalla posizione.

c1) Rilevanza giuridica, economica e sociale dei provvedimenti adottati o predisposti .

Punteggio:

- rilevanza alta, punti 1,00;
- rilevanza media, punti 0,50;
- rilevanza basso, punti 0,15.

mag.

ff

c2) margini di discrezionalità dell'attività di competenza rispetto a prescrizioni legislative e regolamentari.

Punteggio:

- rilevanza alta, punti 1,00;
- rilevanza media, punti 0,50;
- rilevanza bassa, punti 0,15

ff

A

H

BCR

3. Le valutazioni di cui al comma precedente sono effettuate dal Direttore dell'Agenzia, sentiti i Dirigenti dei Settori.

Articolo 3

Graduazione delle posizioni dirigenziali

1. In fase di prima applicazione, la graduazione dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale dell'Agenzia è determinata come segue:

UR
a) appartengono alla Fascia A le posizioni dirigenziali relative alla direzione dei Settori, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1;

b) appartengono alla Fascia D le posizioni dirigenziali relative alla direzione degli Uffici di cui all'art. 2, comma 2.

Articolo 4

Valore della retribuzione di posizione

1. Nelle more della definizione della contrattazione collettiva, in considerazione dell'ammontare delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato e di quanto disposto all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 135/2009, convertito, con modificazioni, in L. n. 166/2009, i valori della retribuzione di posizione, comprensivi della cosiddetta parte fissa, da corrispondere a ciascun dirigente dell'Agenzia in tredici mensilità, sono i medesimi individuati, sulla base del contratto collettivo nazionale applicabile, per il personale dell'area dirigenziale dell'ENAC:

POSTI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNUA
FUNZIONI DIRIGENZIALI DI FASCIA A	46.238,86
FUNZIONI DIRIGENZIALI DI FASCIA B	41.590,86
FUNZIONI DIRIGENZIALI DI FASCIA C	37.458,86
FUNZIONI DIRIGENZIALI DI FASCIA D	33.844,86

Il Direttore
Ing. Alberto Chiovelli

ORARIO

L'orario di servizio è fissato dalle ore 8:00 alle ore 19:30 dei giorni feriali, escluso il sabato. L'orario di lavoro è documentato attraverso sistemi elettronici, al pari della sua rilevazione e del suo controllo.

AREA TECNICA ED AMMINISTRATIVA

Orario di lavoro

L'orario di lavoro è fissato in **36 ore settimanali**, su cinque giorni alla settimana.

La prestazione lavorativa giornaliera è pari a **h. 7.12** con interruzione per la pausa pranzo; prevede la seguente modalità:

- 8:00 - 15:42, vale a dire h. 7.42 compresi i trenta minuti per fruire eventualmente del pasto.

La flessibilità in ingresso è di 2 ore. L'entrata può avvenire dalle h. 8:00 alle h. 10:00. Al dipendente è consentito prendere servizio in questo arco di tempo e proseguire l'attività lavorativa fino al completamento delle ore previste dall'orario di lavoro.

L'attività giornaliera di ciascun dipendente non può protrarsi oltre le h. 19:30 o iniziare prima delle h. 8:00 e non può superare le **10 ore complessive** di lavoro, esclusa la pausa pranzo. L'uscita dopo le h. 19:30 necessita di specifica autorizzazione da parte del dirigente.

La **prestazione minima giornaliera** è fissata in h. 4.30, e comunque è prevista una fascia di **presenza obbligatoria** fissata dalle h. 10:00 alle h. 13:00.

L'ingresso in ufficio dopo le h. 10:00 prevede l'autorizzazione del dirigente. Se tale assenza non trova copertura nelle maggiori prestazioni già maturate (anche nel mese in corso) dovrà essere recuperata nella stessa giornata. In caso di recupero di maggiori prestazioni già maturate nella "banca delle ore" il periodo concorrerà al raggiungimento della prestazione minima giornaliera.

I giustificativi per attività di servizio concorrono alla prestazione lavorativa.

Qualora non venga reso l'intero orario di lavoro d'obbligo, il dipendente è tenuto al relativo recupero entro il mese successivo, salvo cause di forza maggiore. In caso di mancato recupero e in caso di mancato utilizzo/disponibilità della banca delle ore, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione.

Le prestazioni lavorative effettuate oltre l'orario di lavoro giornaliero (h. 7.12) e formalmente autorizzate dal dirigente della struttura (ufficio/settore) di appartenenza costituiscono lavoro straordinario (v. banca delle ore).

Pausa pranzo - ticket

La **pausa pranzo** va consumata nella fascia oraria che va dalle h. 13:00 e con rientro entro le h. 15:42, non può essere inferiore a 30 minuti ed è considerata fruita (automaticamente), se non prima usufruita, in caso di presenza tra le 15:12 e le 15:42.

Prestazione lavorativa pomeridiana (se presente), prevede una prestazione unica e continuativa di almeno 1 ora con inizio tra le 13:30 e le 15:42, con una pausa di almeno 30 minuti.

L'assegnazione del **ticket** è prevista in caso di prestazione lavorativa pomeridiana e con l'effettuazione di almeno h. 6.01 di lavoro giornaliero, oltre alla pausa pranzo di almeno 30 minuti.

[Vertical list of handwritten signatures]

Permessi brevi

Al dipendente che ne faccia richiesta, può essere concesso il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, di norma non inferiori a trenta minuti e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al dirigente di adottare le misure organizzative necessarie. Il dipendente è tenuto a recuperare, previo preavviso, le ore non lavorate non oltre il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

Banca delle ore

Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.

Nella banca delle ore confluiscono le ore di lavoro straordinario autorizzate dal dirigente da utilizzarsi entro l'anno solare successivo a quello di maturazione.

Le ore accantonate possono essere utilizzate come:

- Riposi compensativi
- Retribuzione monetaria (subordinatamente alla disponibilità finanziaria)

L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio. Il conto individuale presso la banca delle ore, conformemente a quanto stabilito dalla contrattazione nazionale di riferimento dell'ENAC, può essere costituito da un limite massimo di 50 ore di prestazioni di lavoro straordinario. Le ore utilizzate come riposo compensativo e quelle ammesse a pagamento vengono decurtate dal conto.

La richiesta delle ore da ammettere a pagamento da parte del personale dovrà avvenire con congruo anticipo rispetto alla fine dell'anno solare.

Maggiore presenza

Al solo fine di garantire una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro è ammessa una compensazione automatica tra la maggiore presenza ed eventuali debiti maturati successivamente, ivi compresi i permessi brevi, prevedendo la possibilità di una maggiore presenza, senza necessità di autorizzazione, fino a massimo 240' al mese. I crediti orari eventualmente maturati dovranno essere utilizzati entro il mese successivo e, non costituendo prestazioni di lavoro straordinario, non confluiranno nella banca delle ore e saranno azzerati.

PROFESSIONISTI I QUALIFICA

Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Agenzia, i professionisti assicurano la propria presenza in servizio e la propria disponibilità per il regolare svolgimento delle attività, organizzando i propri impegni di lavoro in correlazione con le esigenze della struttura e con le responsabilità connesse all'incarico professionale, nel rispetto degli indirizzi organizzativi generali.

La presenza in servizio del professionista è articolata, di norma, su 5 giorni a settimana, fermi restando in ogni caso gli obblighi di continuità della prestazione, in costante raccordo con i livelli direzionali della struttura di appartenenza per il conseguimento degli obiettivi assegnati alla struttura stessa, di garanzia della prestazione al fine di far fronte ad eventi eccezionali derivanti dal contesto operativo dell'ANSE.

Ai fini dell'assegnazione del ticket resta necessaria l'effettuazione di almeno h. 6.01 di lavoro giornaliero, oltre alla pausa pranzo di almeno 30 minuti.

DIRIGENTI

Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Agenzia il dirigente organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

Ai fini dell'assegnazione del ticket resta necessaria l'effettuazione di almeno h. 6.01 di lavoro giornaliero, oltre alla pausa pranzo di almeno 30 minuti.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE, in persona del Direttore, Ing. Alberto Chiovelli, con sede in Firenze, CF 94165250484 (d'ora in avanti anche solo ANSF)

e

la Società _____ con sede di in Roma, Via _____, C.F. _____, nella persona del dott. _____ procuratore speciale per atto notaio _____ di _____ Rep. n. _____ del _____ (d'ora in avanti anche solo RFI);

e

il Signor(C.F. _____), nato e residente in..... (di seguito anche solo "il lavoratore")
(di seguito l'ANSF, RFI/TRENITALIA/ITALFERR e il Sig..... congiuntamente verranno definiti anche solo "le Parti");

PREMESSO CHE:

- a) con Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e s.m.i. è stata istituita l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), con compiti di garanzia della sicurezza del sistema ferroviario nazionale;
- b) in sede di prima applicazione del Decreto n. 162/2007 è stato previsto che il funzionamento dell'Agenzia sarebbe stato assicurato con l'utilizzazione di personale in parte proveniente dai ruoli del Ministero dei Trasporti, ed in parte da FS s.p.a, RFI s.p.a e da società controllate da FS Spa, individuato sulla base di apposite convenzioni;
- c) in data 21 maggio 2008 è stata stipulata tra l'ANSF, il Ministero dei Trasporti e FS Spa la Convenzione di cui all'art. 4, comma 8, lett. b) del D.lgs. 162/2007;
- d) allo stato il funzionamento dell'Agenzia è assicurato tramite l'utilizzo di personale proveniente dal Gruppo Ferrovie dello Stato in virtù della suddetta Convenzione del 21 maggio 2008 e del Verbale n. ___ attuativo della Convenzione;

e) in data 19 gennaio 2012 è stato pubblicato il D.P.R. n. 224 del 2011, rubricato "Regolamento recante disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettere b) e c), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162".

f) l'art. 17 del citato D.P.R. n. 224/2011, rubricato "Personale proveniente dal gruppo F.S. S.p.A. o da altre società ed enti", ha stabilito che "1. Nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e del cinquanta per cento dei posti previsti nell'organico dell'Agenzia, il personale di cui all'articolo 4, comma 8, lettera b), del citato decreto legislativo, a domanda, può essere trasferito ed inquadrato nei ruoli dell'Agenzia stessa. La domanda di trasferimento ed inquadramento nel ruolo dell'Agenzia deve essere presentata dal personale interessato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Con disposizione del direttore dell'Agenzia, fatto salvo motivato diniego, il personale che ha presentato la domanda di cui al comma 1 è inquadrato nel ruolo dell'Agenzia, secondo i criteri di equiparazione previsti dalla delibera di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166".

Il personale

g) il Sig. _____, ai sensi dell'art. 17 del suddetto DPR n. 224/2011 in data _____ ha presentato domanda di trasferimento e inquadramento nei ruoli dell'ANSF;

h) all'esito di apposita istruttoria, la sua domanda è stata ritenuta ammissibile dall'ANSF;

i) è pertanto necessario definire i rapporti tra le parti anche al fine di procedere all'inquadramento del Sig. _____ nei ruoli dell'ANSF;

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- 2) Secondo quanto disposto all'art. 17 DPR n. 224/2011, il Sig. _____ viene inquadrato nei ruoli dell'ANSF, con decorrenza dal 1 ottobre 2012, come da separato contratto di lavoro subordinato a



tempo indeterminato, sottoscritto in data odierna, che costituisce e si richiama a far parte integrante del presente accordo.

- 3) In relazione al provvedimento del Direttore dell'ANSF con il quale il sig. _____ è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, le parti si danno reciprocamente atto che il rapporto di lavoro fra la società RFI/TRI/ITF ed il lavoratore cessa a decorrere dalla data del 30 settembre 2012, ad ogni effetto di legge e di contratto quale ultimo giorno lavorativo, con esonero reciproco delle parti da ogni obbligo di preavviso e/o indennità sostitutiva, alle condizioni infra espressamente indicate.
- 4) Le parti riconoscono che con l'adempimento di quanto previsto ai punti 2 e 3 che precedono è stata data esecuzione a quanto stabilito all'art. 17 DPR n. 224/2011 in tema di inquadramento del Sig. _____ nei ruoli dell'ANSF.
- 5) La Società RFI/TRI/ITF corrisponderà al sig. _____ nel rispetto dei tempi tecnici necessari alla contabilizzazione e comunque entro il mese di novembre 2012 le indennità e competenze tutte di fine rapporto, ivi compreso il TFR, a mezzo bonifico bancario alle coordinate del lavoratore già note alla Società; diversamente, il TFR potrà essere trasferito presso l'Agenzia su richiesta dell'interessato, secondo quanto indicato all'art. 17 del DPR n. 224/2011.
- 6) Tra la società RFI/TRI/ITF ed sig. _____ si conviene che il lavoratore potrà usufruire sino al 31/12/2012 dei titoli di viaggio rilasciati ex art. 21 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012.
- 7) Il Sig. _____, ferma restando la piena legittimità ad utilizzare - nel nuovo rapporto di lavoro con ANSF - le conoscenze tecniche e specialistiche acquisite durante il rapporto di lavoro con il Gruppo FS, si impegna ad osservare gli obblighi di riservatezza, nonché di correttezza e buona fede. In particolare, successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro con RFI/TRI/ITF SpA, si impegna a non diffondere e/o portare a conoscenza di terzi datori di lavoro dati, notizie, informazioni e documenti riservati, o comunque di pertinenza esclusiva di RFI/TRI/ITF S.p.A., nonché di altra Società del Gruppo FS, che sono entrati nella Sua disponibilità in virtù dell'intercorso rapporto di lavoro, dei ruoli ed incarichi ricoperti ad



esso riconducibili, nonché di qualsivoglia attività svolta all'interno del Gruppo FS. Il Sig. _____ si impegna infine a presentare le dimissioni da eventuali incarichi a qualunque titolo ricevuti da RFI/TRI/ITF e/o dalle altre società del gruppo FS, con effetto immediato.

- 8) Le parti potranno ratificare il contenuto del presente accordo in sede protetta ai sensi di legge entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
- 9) Il sig. _____, infine, con la presente clausola che costituisce esplicita convalida, ai sensi della normativa di legge vigente conferma che quanto previsto dal presente accordo è stato definito volontariamente e senza costrizione.

_____, il _____

Letto, confermato e sottoscritto.

IL LAVORATORE

RFI/TRI/ITF

ANSF

Alcune